

Nuovo codice appalti: nuove regole sull'uso dell'Avvalimento

scritto da Arch. Antonella B. Caldini | 22 Marzo 2016



Chiarire meglio quando si potrà fare ricorso all'avvalimento e quando, invece, la tipologia dei lavori esclude questa chance per non lasciare troppo potere discrezionale alle Stazioni Appaltanti. È quanto emerso durante l'audizione alla Camera sul nuovo Codice Appalti di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che ha giudicato necessario un maggiore coordinamento delle norme.

La bozza di decreto dedica un articolo alla materia che però getta solo le basi fondamentali. Altri aspetti, come la definizione precisa dei casi esclusi, sono rimessi all'emanazione di un decreto ad hoc del Ministero delle infrastrutture o alle scelte discrezionali delle Stazioni Appaltanti. Un altro aspetto su cui Cantone ha espresso delle critiche, giudicando "troppi" i decreti attuativi previsti dal nuovo Codice Appalti.

L'avvalimento è la possibilità che un soggetto possa avvalersi dei requisiti economici, finanziari o tecnico-professionali di un altro operatore (professionista o impresa) per essere considerato idoneo a partecipare ad una gara d'appalto.

Il nuovo Codice Appalti prevede dei casi di esclusione, in cui l'avvalimento è vietato, alcuni a discrezione delle Stazioni Appaltanti, altri tassativi.

Negli appalti di lavori, appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.

Si tratta di una previsione che presuppone un certo grado di discrezionalità in merito a cosa si intenda per compito essenziale.

Qualche chiarimento in più potrebbe arrivare con le linee guida dell'ANAC, ma nel frattempo la situazione resterebbe incerta.

L'avvalimento non è ammesso neanche se, per la realizzazione delle opere, sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti e opere speciali di valore superiore al 15% dell'importo totale dei lavori.

Se questa è la regola generale, per definire nel dettaglio l'elenco di queste opere si dovrà attendere un decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture.

L'avvalimento non è infine ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, condizione che assicura il corretto smaltimento dei rifiuti.

Estratto da: <http://www.edilportale.com>